

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE CALABRIA 2014-2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 16-Cooperazione (art. 35)

Intervento	16.4.1 Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali
-------------------	--

INDICE

Sommario

1	BASE GIURIDICA	3
2	DESCRIZIONE E OBIETTIVI DI MISURA	3
3	FINALITA' DELL'INTERVENTO	4
4	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	4
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	5
6	BENEFICIARI	5
7	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	6
	7.1 Ammissibilità del soggetto proponente	6
	7.2 Ammissibilità della proposta.....	7
8	SPESE AMMISSIBILI	7
9	RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI	9
10	IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO	11
11	CRITERI DI SELEZIONE	12
12	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	14
	12.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di aiuto	14
	12.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione	15
13	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	16
14	PUBBLICITA', CONTROLLI E MONITORAGGIO	16
15	RINVIO	16

1 BASE GIURIDICA

Regolamento(UE) n.1305/2013, art.35 lett.d) e lett.e)

2 DESCRIZIONE E OBIETTIVI DI MISURA

Obiettivo della presente misura inserita nel PAL è di sostenere forme di cooperazione rivolte:

- Alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita;
- Alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per i prodotti delle filiere corte.

I progetti di cooperazione devono essere in grado di dimostrare la capacità di comporre la filiera corta, aggregare i produttori primari, migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati.

PSR CALABRIA 2014/2020 PIANO D'AZIONE LOCALE	
Focus area	3A
Misura	16 - Cooperazione
Intervento	16.4 Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, tra piccoli produttori agricoli e agroalimentari
Finalità	L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzata alla creazione e allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento
Destinatari	Aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche
Dotazione finanziaria assegnata	€ 120.000,00
Responsabile del Procedimento	Dott. Prospero De Luca
Contatti	0981/26919 Pec: galpollino@pec.it

3 FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali dei prodotti di qualità del territorio.

L'intervento apporta il proprio contributo all'innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare.

L'intervento è finalizzato alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati locali di riferimento rendendo i potenziali clienti consapevoli dei vantaggi ad acquistare i prodotti di provenienza da filiera corta.

L'intervento contribuisce direttamente alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Focus Area 6B "Sviluppo locale nelle zone rurali" e dalla Focus Area 3A del PSR.

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento contribuisce a rafforzare sui mercati i piccoli produttori agricoli, a rafforzare le filiere corte, ed a sviluppare mercati locali dei prodotti di qualità regionale. In tale direzione l'intervento apporta il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare. L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita;
- alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create con la presente misura.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biotipi stretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

Obiettivi primari dell'intervento 16.4.1 sono dunque:

- favorire forme di cooperazione tra operatori per la creazione e lo sviluppo di ***filiere corte***, che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore;
- sostenere la creazione di ***mercati locali***, ovvero la vendita al consumatore finale entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola;
- promuovere i prodotti delle filiere locali presso i consumatori anche attraverso campagne ed azioni informative;
- coinvolgere trasformatori e/o ristoratori nella promozione delle materie prime locali attraverso iniziative pubbliche ("Piatto a filiera corta" – Premio Filiera Corta – Vetrina dei prodotti della filiera corta).

L'intervento non è destinato a sostenere lo sviluppo di filiere e mercati "standard".

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'intervento:

1. l'elaborazione di un ***Piano di Cooperazione*** per la creazione o sviluppo di una filiera corta;
2. la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e alle finalità del progetto presentato.

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nell'area eleggibile 3 del GAL Pollino Sviluppo S.C. a r.l., comuni di: Acquafredda, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, San Basile, San Donato, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Saracena.

Gli investimenti realizzati devono essere allocati in unità produttiva/unità locale dell'impresa richiedente ubicata sul territorio del GAL POLLINO SVILUPPO S.c.a.r.l..

6 BENEFICIARI

Potranno beneficiare della presente iniziativa, le aggregazioni tra almeno due soggetti diversi, quali: operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato.

L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione il GAL.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner. Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15), nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7.1 Ammissibilità del soggetto proponente

L'aggregazione che intende presentare una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- Aggregazioni di operatori operanti nell'ambito delle attività del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti che:
 - dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
 - che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi sotto forma di ATI, ATS, Reti di imprese, Consorzi, (con contratto/accordo di Cooperazione debitamente registrato) prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

7.2 Ammissibilità della proposta

La domanda di sostegno deve essere corredata da un Piano di Cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e/o di mercati locali e per l'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per i prodotti delle filiere corte e dei mercati locali creati.

Il Piano di cooperazione deve recare i seguenti elementi:

- *descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;*
- *descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;*
- *descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;*
- *descrizione del contributo al progetto di cooperazione da parte di ciascuno dei partner di progetto;*
- *descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto.*

Il Piano deve:

- includere solo le filiere che **non comportano più di un intermediario** fra l'agricoltore e il consumatore, come previsto ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. UE n. 807/2014 e s.m.i;
- per i mercati locali, prevedere che le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale avvengano entro un **raggio di 70 km** dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg.UE n. 807/2014.

Saranno dichiarate **inammissibili** le domande presentate:

- da imprese che risultino “in difficoltà” ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01e249/01). Per sostenere lo sviluppo di filiere e mercati “standard”.

8. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto ed ex post.

- a) presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo;
- b) mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno per almeno 5 anni dalla data di a decorrere dall’erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento;
- c) rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l’accessibilità e l’applicazione pratica dell’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell’Unione e nazionale;
- d) accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- e) accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall’articolo 111 del Reg. (UE) n.1306/2013;
- f) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL al fine di monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- g) garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- h) **provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;**
- i) non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell’art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, agli investimenti finanziati con l’operazione approvata modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l’altro: la cessazione dell’attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell’area ammissibile; il cambio di destinazione d’uso dei beni oggetto del finanziamento;
- j) non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma;
- k) acquisire, ove pertinente, l’autorizzazione comunale/sanitaria relativa all’esercizio dell’attività prevista entro la data di chiusura del progetto;
- l) non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall’erogazione del saldo finale del contributo concesso.

9.SPESE AMMISSIBILI

Sono costi ammissibili derivanti dall’azione di cooperazione in senso stretto, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg.(UE) 1305/2013:

- a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell’aggregazione; costi di gestione per l’organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.), costi per attività promozionale sui mercati locali;

- d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software). In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo di cooperazione. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Relativamente ai costi di cui alla lett. b) e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo.

Sono quindi ammissibili i seguenti costi diretti derivanti dalle attività di realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta ovvero l'allestimento di centri per la distribuzione diretta dei prodotti:

- e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
- f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
- g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all'intervento;
- h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere, e), f), come onorari per professionisti, ecc. Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:
 - per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
 - ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
 - per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%".

Rispetto alle voci di costo diretto di cui alle lettere e), f) g) e h) le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione n.809/2017, art.11, comma 4 , le attività di promozione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali, così come definiti nelle presenti disposizioni attuative.

I **“contributi in natura”** sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia. Si rimanda a quanto stabilito dal DDG n. 4296 del 04/04/2019 PSR CALABRIA 2014/2020 - MISURE STRUTTURALI - APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI IN NATURA E LAVORI IN ECONOMIA.

Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA **non è ammissibile**, salvo i casi in cui non sia recuperabile Secondo quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo del FEASR, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia

comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia

- 1) alle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate - previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 - con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;
- 2) all’Addendum alle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvato in Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 179 del 5 novembre 2020 -intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;
- 3) al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

4)

9.1 Ulteriori disposizioni in merito all’ammissibilità della spesa

Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:

- impianti ed attrezzature usate;
- i beni che siano stati già oggetto di finanziamento a valere sugli interventi del PSR Calabria 2014-2020;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;

Effetto incentivante

Alla data della domanda di sostegno, i programmi di investimento devono risultare non ancora avviati e le relative spese non ancora sostenute.

Le ordinazioni delle forniture possono anche essere antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno purché l’effettiva consegna dei beni avvenga dopo la stessa data. Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità delle spese, su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato, il n.ro di domanda SIAN cui la spesa è correlata nonché la dicitura fondo FEASR – PAL....., Intervento.....

Tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno (nei limiti di cui sopra) o dopo la presentazione della stessa ma prima della lettera di concessione, quindi prima dell’assegnazione del CUP, dovranno, comunque, assicurare, **a pena di inammissibilità delle stesse**, la tracciabilità di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il n.ro Sian della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura fondo FEASR – PAL....., Intervento

Le suddette informazioni da riportare nelle fatture elettroniche dovranno essere inserite nel campo Descrizione dei beni e servizi e non nel campo note.

10. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

11. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

La congruità dei costi ammissibili sarà valutata sulla base dei parametri sotto riportati. Eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

Per quanto riguarda le spese di viaggio e trasferta connesse con l'attuazione del progetto e debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con DGR n. 342 del 28 luglio 2011, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

	Viaggio	Pasti	Pernottamenti
Personale dirigente	Biglietti aerei in classe economica; Biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe;	€30,55 per singolo pasto (estero: € 39,71) per missioni di durata non inferiore ad 8ore. € 61,10 per due pasti al giorno (estero:€79,42 in caso di missione di durata superiore o uguale a 13 ore	€ 200 per singolo pernottamento 4/5 stelle -in Italia (estero:€250)
Personale non dirigente	Rimborso chilometrico ,per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5del costo della benzina verde Agipi n vigore il primo giorno del mese considerato (per ogni km percorso)	€ 22,26 per singolo pasto (estero: €28,94)per missioni di durata non inferiore ad 8 ore. €44,26 per due pasti al giorno (estero:€57,88) in caso di missione di durata superiore o uguale a complessive 13ore.	€150 per singolo pernottamento (estero:€200)

In relazione alle spese per consulenze, il documento di riferimento è il regolamento n. 7 del 22/03/2018 della Regione Calabria sulle modalità di selezione di figure professionali per l'assistenza tecnica al POR Calabria2014/2020, che fissa il compenso a giornata/uomo in:

- € 80 oltre IVA e cassa per i profili junior;
- € 130 oltre IVA e cassa per i profili middle;
- € 250 oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 5 e 7anni);
- € 350 oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 7 e 10anni);
- da un minimo di €350 a un massimo di € 600 oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza superiore a 10 anni).

I costi orari per il personale dipendente impiegato nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi dell'art.68, secondo comma, del Regolamento(UE) n.1303/2013.

I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono richiedere tre preventivi analitici e confrontabili a ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le

offerte devono essere:

- *proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;*
- *comparabili;*
- *formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;*
- *in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.*

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture pre-esistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezzario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente ai lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezzario regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

12 IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di € 40.000,00 corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell'80% calcolata su investimento massimo ammissibile pari ad € 50.000,00 concesso ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.".

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate ed a seguito di presentazione della relativa domanda di pagamento sottoscritta dal capofila dell'aggregazione.

Gli interventi devono essere strettamente inerenti e funzionalmente correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Per quelle tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o sub misure del PAL l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/sub misura cui si riferisce l'intervento.

I soggetti beneficiari dell'aiuto avranno la facoltà di chiedere un'anticipazione del 50% dell'importo totale ammesso dietro presentazione di una fidejussione bancaria pari al 100% dell'importo ammesso a contributo relativamente ai costi ritenuti classificabili come investimenti.

Per i costi di esercizio della cooperazione, di cui alla voce b) paragrafo 8, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

Relativamente ai costi non classificabili come investimenti, di cui alle lettere b e c, paragrafo 8, non sarà possibile la concessione di anticipo.

Tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonché i pagamenti della relativa spesa dovranno essere sostenuti in nome proprio dal soggetto capofila il quale è da considerarsi, rispetto all'amministrazione concedente, unico responsabile finanziario dell'investimento.

Nel caso in cui capofila e partner assumano obblighi e impegni, ciascuno per quota parte di attività nell'ambito del progetto, anche l'acquisizione di beni e servizi nonché i relativi pagamenti dovranno essere sostenuti in proprio dal capofila.

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da normative comunitarie, statali o regionali.

L'importo minimo dei progetti dovrà essere superiore o uguale ad una spesa ammissibile complessiva di **€ 15.000,00 sul quale calcolare il sostegno pubblico dell'80%**. Pertanto non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore al valore minimo previsto.

13 CRITERI DI SELEZIONE

Criteria di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di selezione” della scheda dell’intervento del PAL. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di **20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri**.

A - Corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata Corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;

B - Maggiore numero di prodotti agricoli interessati;

C - Maggiore presenza di prodotti certificati;

D - Maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree “D” dal programma;

E - Maggior numero di soggetti cooperanti;

F - Maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione;

G - Maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione.

Misura 16 – COOPERAZIONE – Criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di selezione” della scheda dell’intervento del PAL. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di **20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri.**

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI	Controllo Criteri	
Massimo 60 punti					
Corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata	Max 5	Pertinenza e completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi della focus area (1 punto per ogni tipologia rappresentata di produttore di materia prima)	5	Verifica partenariato	
Maggiore numero di prodotti agricoli e artigianali interessati	Max 20	Settore agricolo	Olio	1	Verifica su business plan
			Castagna	1	
			Erbe aromatiche	1	
			Piccoli frutti	1	
			Bosco legno energia	1	
			Zootecnica oviceprina	1	
			Zootecnica Suinicola	1	
		Settore Artigiano	Manifattura extra agricola	1	
			Agroalimentare	1	
			Turismo rurale e cultura	1	
			Servizi	1	
Enogastronomico	1				
Paniere di prodotti di almeno 3 comparti	3				
Paniere di prodotti da 3 a 5 settori	5				
Paniere di prodotti afferenti a più di 5 settori	8				
Maggiore presenza di prodotti certificati	Max 10	Da 3 a 5 prodotti a marchio di qualità riconosciuta	4	Verifica su business plan	
		Oltre 5 prodotti a marchio di qualità riconosciuta	7		
		Punti aggiuntivi in presenza di prodotti provenienti da agricoltura biologica	3	Evidenza documentale certificazione bio	

Maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D" dal programma	Max 4	Numero imprese interessate ricadenti in aree D: da 10 a 20	2	Verifica ubicazione partners
		Numero imprese interessate ricadenti in aree D: oltre 20	4	
Maggior numero di soggetti cooperanti	Max 13	0,10 punti per ogni azienda agricola, fino a un massimo di 5 punti	5	Verifica partenariato
		0,5 punti per ogni trasformatore, fino a un massimo di 3 punti	3	
		0,5 punti per ogni impresa di artigianato fino a un massimo di 3 punti	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 punto per il soggetto operante nella commercializzazione • 0,25 punti per ogni soggetto operante nella ristorazione, fino ad un massimo di 1 	2	
Maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione	3	Innovazioni di processo e di prodotto replicabili in nuovi partner potenziali con ricadute positive analoghe	3	Verifica su business plan
Maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione	Max 5	Il progetto prevede come risultato un miglioramento dell'efficienza della filiera, misurabile in un vantaggio per il consumatore (con una riduzione del prezzo) e allo stesso tempo un maggior reddito per il produttore primario (maggior valore aggiunto)	2	Verifica adeguatezza ipotesi formulate nel business plan
		Il progetto prevede come effetto un aumento dell'occupazione	3	

14 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

14.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di aiuto

La domanda presentata dal soggetto capofila, presentata nei modi previsti dalle allegate disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- ✓ **Piano di cooperazione - Allegato 1-** compilato con tutte le informazioni richieste e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila ed di ciascun partner;
- ✓ Dichiarazioni e impegni del Partenariato - Allegato 2;
- ✓ Dichiarazioni e impegni del Capofila e Partner - Allegato 3;
- ✓ Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE “Protezione Dati Personali” (RGPD) n. 679/2016, per come rappresentato nella “Informativa sul trattamento dei dati personali” (all. 4);
- ✓ Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e impegni in materia di prevenzione della corruzione ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Regione Calabria, relativamente al rispetto del “Patto di integrità” in materia di concessione di sovvenzioni ai privati, alla incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro da parte dei pubblici dipendenti (all. 5);
- ✓ Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 relativa ai rapporti di coniugi o parentela tra i pubblici dipendenti e i soggetti terzi (all. 6)
- ✓ Per l’acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), almeno tre preventivi di spesa per ogni tipologia di spesa. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;
- ✓ Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:
 - progetto esecutivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
 - computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezzario regionale di riferimento.
 - relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante.

In caso di “contributi in natura” la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R

n.445/2000, attestante che *“per l’intervento in oggetto nulla osta all’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere”*.

La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull’ambiente da parte dell’investimento e alla conseguente valutazione dell’impatto ambientale.

- ✓ Autorizzazioni varie (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto;
- ✓ Altra documentazione utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
- ✓ Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature soprariportate.

Il fascicolo delle singole domande, in un’unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema SIAN nella seguente voce “ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” La ulteriore “documentazione utile” andrà, invece, posizionata, sempre in un’unica cartella compressa in formato zip, nell’apposita voce “ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA”.

All’esito del rilascio, la domanda, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via Pec al GAL Pollino galpollino@pec.it.

14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione

- Dichiarazione “De Minimis” – Allegato 7 - resa da parte del soggetto capofila e da ciascun componente l’aggregazione, ove positivamente inserita in graduatoria tra i soggetti finanziabili, per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa, a mezzo Pec, al GAL;
- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione, debitamente sottoscritto e registrato;
- copia titoli di disponibilità degli immobili per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all’art.71 del regolamento(UE)1305/2013;
- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell’OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell’informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L.17 ottobre 2017, n.161.

La citata documentazione dovrà pervenire anche agli uffici del GAL, via PEC all’indirizzo galpollino@pec.it

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

15 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto, possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono risultare rilasciate a sistema entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito www.galpollino.it.

16 PUBBLICITA', CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno previsto dal presente Bando è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto disposto nelle Disposizioni Procedurali al bando ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Il beneficiario del sostegno previsto dal presente Bando è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto disposto nelle Disposizioni Procedurali al bando ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link: <http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Ai sensi dell'art. 48, par. 1, del Regolamento 809/2014, saranno effettuati controlli sul 100% delle dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti.

Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

17. RIVACY

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per come modificato dal D.lgs. del 10.08.2018, n. 101 - e del Reg. (UE) 2016/679, con la partecipazione al presente atto il proponente autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

18. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nella scheda di Misura 16.04. del PAL nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.